

ALLEGATO 2

COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' DEI CONSULENTI DEL LAVORO

REGOLAMENTO

Commissione Pari Opportunità Provinciale

*(approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di PRATO
con delibera del 23/10/2024)*

ART. 1 (ISTITUZIONE)

1. È istituita presso il Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di PRATO la Commissione Pari Opportunità dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Prato.

2. Tale Commissione è un organismo permanente, che si propone di contribuire all'effettiva attuazione dei principi di uguaglianza e di parità tra cittadini, sanciti dagli articoli 3 e 37 della Costituzione, anche mediante l'attuazione di "azioni positive" ai sensi del D.Lgs n. 198 dell'11 aprile 2006, (Codice delle pari opportunità) e della Legge n.164 del 22/6/90, Legge n.125 del 10/4/91, Legge n. 4 del 15/1/2021, e Legge n. 162 del 5/11/2021.

ART.2 (SCOPO E FUNZIONI)

1. La Commissione:

- promuove attività di studio, ricerca, documentazione;
- avanza proposte di azioni positive;
- interviene sulle politiche settoriali del Consiglio allo scopo di valorizzare la visione di genere e delle pari opportunità territoriali e generazionali nell'azione del Consiglio Provinciale;
- svolge compiti di informazione, sensibilizzazione e diffusione di una visione di genere e delle pari opportunità nelle realtà lavorative della professione di Consulente del Lavoro.

2. La Commissione, inoltre, individua, predispone e coordina progetti di studio su temi di particolare interesse; favorisce la costituzione di reti di relazioni con le associazioni, gli organismi di Parità e i soggetti che operano a livello locale, provinciale, regionale e nazionale per una piena affermazione della cultura di genere e delle pari opportunità generazionali e territoriali.

3. Lavora in costante collegamento con il Consiglio Provinciale, promuovendo incontri su aspetti specifici interessanti la realtà territoriale delle pari opportunità o su tematiche che coinvolgono le categorie professionali, economiche, imprenditoriali, il mondo della cultura, della scuola e dell'Università.

In particolare, la Commissione ha il compito di elaborare e formulare proposte in ordine a:

- a) Promozioni e svolgimento di indagine e ricerche sugli aspetti più rilevanti della condizione femminile e dei giovani professionisti sul territorio locale;
- b) Raccolta e diffusione dei risultati delle indagini e ricerche di cui al punto precedente e di ogni altra documentazione prodotta in merito, anche attraverso l'organizzazione di incontri, convegni, seminari, pubblicazioni;

- c) Sollecitazione di iniziative nel settore della formazione, qualificazione e riqualificazione professionale tendenti a realizzare l'effettiva parità;
- d) Espressione di pareri sugli atti amministrativi di competenza delle Amministrazioni locali che abbiano rilevanza diretta o indiretta sulla condizione femminile e quella giovanile;
- e) Indicazione per la redazione dei documenti di programmazione delle Amministrazioni locali per la previsione di specifiche provvidenze o vantaggi in favore delle donne e dei giovani professionisti.

ART.3 (COMPOSIZIONE della COMMISSIONE e DURATA)

1. La Commissione è composta da almeno 3 componenti, nominati dal Consiglio Provinciale, il/la Coordinatore/Coordinatrice della Commissione dovrà essere un/una componente del Consiglio Provinciale.
2. La Commissione sarà composta in modo da garantire una rappresentanza di genere equilibrata, promuovendo un ambiente inclusivo.
3. La Commissione ha durata pari a quella del mandato elettivo del Consiglio Provinciale e rimane in carica fino a nuova nomina della Commissione, che deve avvenire entro 90 gg. dall'insediamento del nuovo Consiglio Provinciale.
4. I Componenti dimissionari o decaduti sono sostituiti dal Consiglio Provinciale tra gli iscritti all'Ordine.

ART.4 (FUNZIONAMENTO)

1. La Commissione si riunisce di norma su richiesta del/della Coordinatore/Coordinatrice, o qualora lo richieda almeno un terzo dei componenti.
2. Per la validità delle sedute è necessario siano presenti la maggioranza dei Componenti. Le decisioni vengono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Le riunioni hanno luogo, di norma, presso la sede del Consiglio Provinciale.
4. Qualora un/una componente la Commissione sia assente ingiustificato per tre volte consecutive, è dichiarato decaduto.
5. La Commissione svolge la propria attività anche attraverso la formazione di gruppi di lavoro, composti ai sensi del successivo art. 7, cui possono essere attribuiti compiti specifici.
6. Non è previsto alcun compenso per la partecipazione alla Commissione.

ART.5 (COORDINATORE/ DELLA COMMISSIONE)

1. Il/La Coordinatore/Coordinatrice della Commissione relaziona al Consiglio Provinciale sullo stato dei lavori, rappresenta la Commissione nei rapporti con l'esterno; convoca la Commissione e predisponde l'ordine del giorno delle sedute.
2. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei voti espressi dai presenti, a scrutinio palese, a meno che non si deliberi sulle persone.
3. Ogni riunione viene verbalizzata; il verbale contiene le presenze, gli argomenti trattati, le decisioni assunte e deve essere letto e approvato nella medesima seduta.

ART. 6

(RISORSE)

- 1- La Commissione non ha un proprio bilancio e può usufruire, per le proprie riunioni, dei locali messi a disposizione dal Consiglio Provinciale.
- 2- La Commissione, entro il mese di settembre di ogni anno, definisce il programma generale delle attività e lo sottopone all'approvazione del Consiglio Provinciale.
- 3- Per il funzionamento della Commissione il Consiglio Provinciale mette a disposizione il personale e le dotazioni strumentali necessarie.

ART. 7

(GRUPPI DI LAVORO)

1- La Commissione svolge la propria attività anche tramite gruppi di lavoro. I gruppi di lavoro sono istituiti dalla Commissione che ne definisce i compiti, la durata e le modalità di funzionamento, e sono composti da almeno un componente della Commissione Pari Opportunità, che lo coordina, scelto sulla base delle proprie competenze e disponibilità.

I gruppi di lavoro riferiscono direttamente ed esclusivamente alla Commissione.

ART.8

(CONSIGLI PROVINCIALI CON ESIGUO NUMERO DI ISCRITTI)

1. (Istituzione e delibera Commissione Interprovinciale/Regionale)

- 1.1 Qualora non risulti un numero di nominativi sufficiente a comporre la Commissione Pari Opportunità Provinciale, è istituita la Commissione Pari Opportunità Interprovinciale/Regionale dei Consulenti del Lavoro.
- 1.2 Il Regolamento della Commissione è approvato con deliberazione dei Consigli Provinciali dei Consulenti del Lavoro aderenti.

2. (Composizione della Commissione Interprovinciale/Regionale e durata)

- 2.1 La Commissione è composta da almeno 3 componenti, che garantiscano una rappresentanza di genere equilibrata, nominati dai Consigli Provinciali, il/la cui Coordinatore/Coordinatrice della stessa dovrà essere un/una consigliere dei Consigli Provinciali.
- 2.2 La Commissione ha sede presso il Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro stabilito dai Consigli Provinciali.
- 2.3 La Commissione ha durata di 3 anni e rimane in carica fino a nuova nomina della Commissione, che deve avvenire entro 60 gg. dalla scadenza.
- 2.4 I Componenti dimissionari o decaduti sono sostituiti, entro 60 giorni, dal rispettivo Consiglio Provinciale tra i consiglieri o gli iscritti all'Ordine Provinciale (a seconda della carica rivestita nella Commissione).

3. (Funzionamento della Commissione Interprovinciale/Regionale)

- 3.1 La Commissione si riunisce di norma su richiesta del/della Coordinatore/Coordinatrice, o qualora lo richiedano almeno due terzi dei componenti.
- 3.2 Per la validità delle sedute è necessario siano presenti la maggioranza dei Componenti. Le decisioni vengono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Le riunioni hanno luogo, di norma, presso la sede del Consiglio Provinciale stabilito dai Cpo.
- 3.3 Qualora un componente della Commissione sia assente ingiustificato per tre volte consecutive, è dichiarato decaduto, salvo comprovate motivazioni di natura personale.

3.4 La Commissione svolge la propria attività anche attraverso la formazione di gruppi di lavoro, cui possono essere attribuiti compiti specifici, secondo quanto stabilito al successivo punto 6.

3.5 Non è previsto alcun compenso per la partecipazione alle Commissioni.

4. (Coordinatore/Coordinatrice della Commissione Interprovinciale / Regionale)

4.1 Il/La Coordinatore/Coordinatrice della Commissione rappresenta la Commissione nei rapporti con l'esterno, convoca la Commissione, predisponde l'ordine del giorno delle sedute e relaziona ai Consigli Provinciali aderenti trasmettendo i verbali delle sedute di Commissione sullo stato dei lavori.

4.2 Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei voti espressi dai presenti, a scrutinio palese, a meno che non si deliberi sulle persone.

4.3 Ogni riunione viene verbalizzata; il verbale contiene le presenze, gli argomenti trattati, le decisioni assunte e deve essere letto e approvato nella medesima seduta.

5. (Risorse della Commissione Interprovinciale / Regionale)

5.1 La Commissione non ha un proprio bilancio e può usufruire, per le proprie riunioni, dei locali messi a disposizione dal Consiglio Provinciale stabilito dai Cpo.

5.2 La Commissione, entro il mese di settembre di ogni anno, definisce il programma generale delle attività e lo sottopone all'approvazione dei Consigli Provinciali.

5.3 Per il funzionamento della Commissione il Consiglio Provinciale presso cui è stabilita la sede mette a disposizione il personale e le dotazioni strumentali necessarie.

6. (Gruppi di lavoro della Commissione Interprovinciale / Regionale)

6.1 La Commissione svolge la propria attività anche tramite gruppi di lavoro. I gruppi di lavoro sono istituiti dalla Commissione che ne definisce i compiti, la durata e le modalità di funzionamento, e sono composti da almeno un/una componente della Commissione Pari Opportunità, che lo coordina, scelto/a sulla base delle proprie competenze e disponibilità.

I gruppi di lavoro riferiscono direttamente ed esclusivamente alla Commissione.

Il regolamento di cui sopra entrerà in vigore a partire dal 23/10/2024